

LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE SI FONDA SU ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE. LO STATO DEVE GARANTIRE LA CERTEZZA DEL DIRITTO. LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE è AFFIDATA ALLA MAGISTRATURA, UN POTERE AUTONOMO DELLO STATO.

I principi costituzionali generali: principio d'uguaglianza :art. 3, collegato all'art. 2; è garantito a tutti i cittadini il diritto alla difesa. Nei procedimenti penali è prevista l'assistenza obbligatoria del difensore d'ufficio;

altri principi costituzionali relativi alla giurisdizione: principio del diritto di accesso alla giustizia (art. 24, comma 1); principio del diritto alla difesa (art. 24, comma 2 e art. 111, comma 2); principio del giudice naturale (art. 25); principio della motivazione (art. 111, comma 6);

l'ordinamento giudiziario (principi generali): si articola secondo i principi della pluralità degli organi giurisdizionali e della pluralità dei gradi di giurisdizione. E' stata approvata la riforma dell'ordinamento giudiziario; sono sempre garantiti il doppio grado di giurisdizione e la possibilità di ricorrere in Cassazione per vizi di legittimità delle sentenze emesse dai dai giudici di mercato;

il Consiglio superiore della Magistratura (CSM): organo di autogoverno dei giudici, che si occupa di tutti gli atti relativi alla loro carriera;
composizione (24 membri): presidente della Repubblica, che lo presiede; 2 membri di diritto: primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale presso la Corte di cassazione; 22membri elettivi: eletti dai magistrati ordinari (membri togati); eletti dal Parlamento in seduta comune (membri laici).